

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

Proposta n. 760/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 730 DEL 09/06/2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: dipendente matricola n. 120257 – concessione benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Sig. Pierangela Ciulu

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Oppo

la Posizione Organizzativa di riferimento Dott. Marco Lorenzo Falchi

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

N
 O

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Oristano dal 15/06/2017 al 29/06/2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Dott.ssa Antonina Daga

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

VISTA la deliberazione del D.G. n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto “individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la tutela della salute;

VISTA la deliberazione N. 672 del 31.10.2001 con la quale il Dr. Luciano Oppo è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale;

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali con particolare riferimento all'art. 5 Bis c. 2 lett. a) ai sensi del quale viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati nel presente provvedimento sono esclusi dalla pubblicazione;

VISTA la richiesta presentata dalla dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato matricola n. 120257, intesa a ottenere i benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, per assistere il coniuge in situazione di handicap grave;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 33, concernente le agevolazioni per i portatori di handicap e per i familiari che prestano loro assistenza, come modificato dall'art. 24 della Legge 04.11.2010, n. 183;

VISTE le note, circolari e chiarimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, in relazione ai requisiti per la concessione degli stessi benefici;

VISTO il verbale della competente Commissione Medica, attestante che il coniuge della dipendente è persona in situazione di handicap grave, con visita di revisione prevista per il mese di giugno 2018;

VISTE le dichiarazioni prodotte dall'interessata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n., 445, attestanti:

- che la persona in situazione di handicap non è ricoverata a tempo pieno presso istituti;

- che la persona in situazione di handicap convive con la dipendente che richiede i permessi;
- che la dipendente presta effettivamente assistenza al coniuge ;
- le generalità di tutti i parenti e affini entro il terzo grado della persona in situazione di handicap grave;
- che nessun'altro parente fruisce degli stessi permessi per l'assistenza al coniuge della richiedente;

VISTA la dichiarazione di responsabilità di cui alla circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 13/2010, sottoscritta dalla dipendente interessata;

PRESO ATTO che, sussistendo la convivenza, non ricorrono le condizioni previste dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119;

CONSIDERATO che la dipendente risulta già fruire dei permessi per assistere il genitore, a seguito di autorizzazione concessa con lettera del C.S. della ex Asl di Oristano prot. n. 74268 del 8 ottobre 2009, e pertanto con la concessione di cui alla presente determinazione, si determina un cumulo di benefici in capo allo stesso lavoratore;

VISTO l'art. 6 del Decreto Lgs n. 119/2001 concernente il diritto dei lavoratori al cumulo dei permessi per prestare assistenza a più persone con handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o un parente o affine entro il primo grado, o entro il secondo grado solo in caso di sussistenza di particolari condizioni;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012, e in particolare il punto 4, in cui vengono fornite indicazioni in relazione al cumulo dei permessi per l'assistenza a più persone in situazione di handicap grave;

DATO ATTO che, nel caso in esame, il cumulo dei benefici può essere concesso, poiché i permessi vengono richiesti per un parente di primo grado (il genitore) e per il coniuge;

RILEVATA la sussistenza di tutti gli i requisiti richiesti per la concessione dei permessi;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. Di autorizzare la dipendente matricola n. 120257 a fruire dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni (tre giorni di permesso mensile), con decorrenza immediata, per assistere il coniuge in situazione di handicap grave, dando atto che i benefici di cui alla presente determinazione si cumulano con i benefici concessi alla stessa dipendente con lettera del C.S. della ex ASL di Oristano prot. n. 74268 del 8 ottobre 2009 per l'assistenza al genitore, ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 6 del D.Lgs n. 119/2011.
2. Di stabilire che l'autorizzazione a fruire dei permessi si intende prorogata, qualora il giudizio di gravità dell'handicap venisse confermato dalla competente commissione con le successive visite di revisione.

3. Di dare atto, inoltre, che i permessi saranno fruiti, in maniera continuativa o frazionata, in data da concordare con il Direttore dell'U.O. interessata.
4. Di comunicare la concessione dei permessi alla dipendente matricola 120257 e al Responsabile dell'U.O. interessata.
5. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Amministrazione del personale per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Dott. Luciano Oppo